Atto di Consiglio	Area Risorse Finanziarie e Patrimonio	N. Proposta: DC/PRO/2026/130

Oggetto: APPROVAZIONE DI MODIFICHE AL "REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO " APPROVATO CON DELIBERAZIONE PG N . 528563/2020: ADEGUAMENTI NORMATIVI A SEGUITO DELL 'ENTRATA IN VIGORE DEL DECRETO LEGISLATIVO 147/2026 E AGGIORNAMENTO DELLE FINALITA ' DEL GETTITO DI IMPOSTA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO

La Giunta propone al Consiglio

Richiamato il vigente "Regolamento per la disciplina dell'imposta di soggiorno", approvato con deliberazione P.G. n. 528563/2020 e successive modifiche e integrazioni.

Premesso che sulla base dell'art. 14, della legge n. 111/2023 ("Delega fiscale") recante " *Principi e criteri direttivi per la revisione del sistema fiscale dei comuni, delle città metropolitane e delle province*", è stato approvato il Decreto legislativo 07 agosto 2026 n. 147, contenente Disposizioni in materia di tributi regionali e locali e di federalismo fiscale regionale;

Dato atto
- che l'art. 12 del Decreto legislativo 07 agosto 2026 n. 147 conferma l'applicazione ai tributi regionali e locali della disciplina generale delle sanzioni tributarie e coordina il sistema con il testo unico delle sanzioni applicabile dal 1° gennaio 2027 (d.lgs. 5 novembre 2024, n. 173, recante il "Testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali"). E' confermato che in caso di omesso, parziale o tardivo versamento dei tributi si applica la sanzione del 25% dell'importo non versato, mentre si è provveduto ad attenuare la misura delle sanzioni in caso di omessa/infedele dichiarazione e ad applicarne l'entità in maniera proporzionale fissa, e non più variabile. In particolare, per le violazioni commesse a decorrere dal 01 gennaio 2027:
  - la sanzione per omessa dichiarazione, prevista dall'articolo 4 comma 1 ter del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 e dall'art. 4 comma 5 ter del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 ai fini dell'imposta di soggiorno, passa dal 150% dell'imposta non versata (misura fissata dal Comune di Bologna nella "forbice" dal 100% al 200%) alla misura proporzionale fissa del 100% con il limite minimo di euro 50;
  - la sanzione per infedele dichiarazione, prevista dall'articolo 4 comma 1 ter del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 e dall'art. 4 comma 5 ter del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 ai fini dell'imposta di soggiorno, passa dal 100% dell'imposta non versata (misura fissata dal Comune di Bologna nella "forbice" dal 100% al 200%) alla misura proporzionale fissa del 40% con il limite minimo di euro 50;

Valutato che si rende opportuno adeguare il vigente Regolamento per la disciplina

dell'imposta di soggiorno:
- per renderlo conforme alle nuove norme così come riorganizzate e riformulate nei Testi Unici in materia di sanzioni, versamenti e riscossione;
- per recepire le modifiche introdotte sulle sanzioni per omessa/infedele dichiarazione e prevederne la riduzione in caso di adesione all'accertamento;
- per recepire le modifiche introdotte all'art. 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 dall'art. 6, comma 4, del Decreto legge 24 febbraio 2026, n. 23, con riferimento alla possibilità di destinare il gettito dell'imposta di soggiorno anche al finanziamento di iniziative in materia di sicurezza urbana;
- per recepire quanto disposto con Ordinanza Cassazione SS. UU, n. 1527 del 23 gennaio 2026. Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno chiarito che, a seguito delle modifiche introdotte dal D.L. n. 34/2020 e dell'interpretazione autentica dell'art. 5-quinquies del D.L. n. 146/2021, il gestore della struttura ricettiva riveste la qualifica di responsabile d'imposta e non più quella di agente contabile. La Sezione Giurisdizionale regionale per l'Emilia-Romagna ha quindi confermato che, anche con riferimento agli esercizi pregressi, non sussiste più l'obbligo della resa del conto giudiziale, né quello di adempiere agli obblighi previsti dagli artt. 139 e ss. del Codice di giustizia contabile, né infine quello di depositare il relativo conto presso la Sezione.

Dato atto
- che la Giunta, con delibera P.G. n. 411760/2025, ha provveduto all'aggiornamento dell'organizzazione comunale (macro-organizzazione) stabilendo che le modifiche hanno decorrenza a far data dal 16 giugno 2025; in particolare tra le modifiche organizzative introdotte vi è l'inserimento nell'Area Risorse finanziarie delle funzioni già afferenti al Settore Patrimonio con eccezione delle funzioni legate alla tutela della pubblica e privata incolumità della UI Tecnica, con conseguente ridenominazione dell'area in Area Risorse Finanziarie e Patrimonio;
- che la denominazione Area Risorse Finanziarie ovunque ricorra nel Regolamento va quindi sostituita con la denominazione Area Risorse Finanziarie e Patrimonio;

Valutato infine di intervenire sui commi 2 e 4 dell'art. 4 al fine di meglio specificarne/integrarne i contenuti;

Chiarito che gli interventi sopra illustrati si possono così riepilogare:
1 - modifiche ai commi 2 e 4 dell'art. 4 per richiamare le vigenti norme circa la possibilità di aumento dell'imposta di soggiorno;
2- adeguamento dell'art. 5 comma 2 del vigente Regolamento alla delibera P.G.n. 411760/2025;
3- adeguamento dell'art. 7 per richiamare i nuovi riferimenti normativi per la sanzione da applicare in caso di omesso, parziale o tardivo versamento e per recepire la riduzione della sanzione per omessa e infedele dichiarazione prevista dall'articolo 4 comma 1 ter del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 e dall'art. 4 comma 5 ter del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 per le violazioni commesse a partire dal 01 gennaio 2027 e per prevederne la riduzione in caso di adesione all'accertamento;
4 - modifiche all'art. 8 comma 4 per richiamare l'ulteriore destinazione di gettito prevista dall'art. 6 comma 4, del Decreto Legge 24 febbraio 2026, n. 23;
5- eliminazione dell'obbligo per i gestori della "resa del conto giudiziale".

Dato atto dell'avvenuta consultazione l'08 ottobre 2026 del Tavolo Tecnico, di cui all'art. 10 del Regolamento, formato dalle Associazioni di categoria maggiormente rappresentative del comparto ricettivo alberghiero ed extralberghiero;

Ritenuto di approvare le suesposte modifiche al vigente Regolamento per la disciplina dell'imposta di soggiorno, approvato con deliberazione P.G. n. 528563/2020 e successive modifiche e integrazioni, come da Allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

Richiamati l'art. 52 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446 e l' art.7 del D.Lgs. 267/2000 in materia di potestà regolamentare dei Comuni.

Considerato che le delibere di approvazione del regolamento istitutivo o di modifica dell'imposta di soggiorno e del contributo di soggiorno previsto per Roma Capitale, nonché quelle di approvazione delle relative tariffe, ai sensi di quanto previsto dall'art. 4, comma 7, del D. L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, non sono sottoposte al termine di cui all'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Le medesime delibere sono soggette, a decorrere dall'anno di imposta 2020, a un regime di pubblicità costitutiva in virtù dell'art. 13, comma 15-quater del D. L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il quale prevede che i predetti atti sono efficaci dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della loro pubblicazione sul sito internet a cura del Ministero dell'economia e delle finanze, che vi provvede entro i quindici giorni lavorativi successivi alla data di inserimento degli atti stessi da parte dei comuni nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale.

Visto l'art. 42, comma 2, lettera f), del D. Lgs 18.8.2000, n. 267 e successive modificazioni.

Dato atto che la presente deliberazione deve essere trasmessa, nel rispetto dei termini previsti al c. 15, art. 13, del D.L. n. 201/2011, al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze, in osservanza al disposto del c. 2, art. 52, del D. Lgs. n. 446/97 e successive modificazioni ed integrazioni, ai fini della pubblicazione sul sito informatico del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Dato atto che il contenuto del presente atto comporta riflessi diretti sulla situazione economico-finanziaria e che tali riflessi sono stati valutati nel bilancio di previsione dell'ente.

Richiamati:
- il D.Lgs. n. 23 del 14/03/2011;
- l'art. 42 del D.lgs. 267/2000 che sancisce la competenza del Consiglio Comunale all'approvazione del presente atto;

Considerata la necessità di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile - ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267 del 18/08/2000 - al fine di consentire gli adempimenti conseguenti.

Dato atto che, sulla presente proposta di deliberazione, dovranno essere acquisiti i seguenti pareri:
- ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, così come modificato dal D.L. 174/2012, il parere in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Responsabile dell'Area Risorse Finanziarie e Patrimonio;
- ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, così come modificato dal

D.L. 174/2012, il parere in ordine alla regolarità contabile espresso dalla Responsabile dei servizi finanziari;
- ai sensi dell’art. 239, comma 1, lett. b), n. 6), del TUEL e dell’art. 25 del Regolamento di Contabilità, il parere dell’Organo di revisione.

Su proposta dell'Area Risorse Finanziarie e Patrimonio.

Sentite le Commissioni consiliari competenti.

PROPONE

1. DI APPROVARE le modifiche al vigente "Regolamento per la disciplina dell’imposta di soggiorno", approvato con deliberazione P.G. n. 528563/2020 e successive modifiche e integrazioni, di cui all'allegato A, evidenziate in neretto, che forma parte integrante e sostanziale di questa delibera;
2. DI DARE ATTO che il testo integrato e coordinato con le modifiche di cui al punto precedente è quello che risulta nell'allegato B e che il testo a fronte con evidenza delle modifiche intervenute è quello che risulta nell’allegato C, entrambi in atti;
3. DI DARE ATTO che, per le motivazioni esposte in premessa, le predette modifiche al citato Regolamento entreranno in vigore il primo giorno del secondo mese successivo a quello della sua pubblicazione nel sito del Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'art. 13, comma 15 quater, del D.L. 201/2011.

PROPONE

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.